CAMERA DEI DEPUTATI N. 2483

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 novembre 1973 *(Stampato n. 1281)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 novembre 1973

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza è soppressa. È altresì soppressa per i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

ART. 2.

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

ART. 3.

Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di Finanza	Corpo delle Guardie di PS	Corpo degli Agenti di custodia	Totali
Generale di Corpo d'Armata	31	16	14	—	—	—	61
Generale di Divisione .	77	37	30	5	2	—	151
Generale di Brigata .	213	51	61	23	17	—	365
Colonnello	1.379	508	558	88	85	1	2.619
Totali . . .	1.700	612	663	116	104	1	3.196

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.

ART. 4.

Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, n. 1, annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, non si raggiunga il numero massimo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

ART. 5.

Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonché i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello.

ART. 6.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.

ART. 7.

Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di

colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di Capo di stato maggiore della difesa o di Capo di stato maggiore di forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concessi, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro.

ART. 8.

Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate:

GRADO	STIPENDI (1)		
	dal 1°-1-1971	dal 1°-7-1972	dal 1°-12-1972
Generale di Corpo d'Armata	6.328.350	11.167.000	12.540.000
Generale di Divisione	5.726.500	9.251.000	10.200.000
Generale di Brigata (2)	4.743.000	5.648.000	5.770.000
Colonnello dopo 2 anni (3)	3.860.000	4.806.500	4.880.400
Colonnello (3)	3.860.000	4.410.000	4.410.000

(1) Per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

a) ex parametro 850 – lire 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, lire 13.898.000 dal 1° luglio 1972, lire 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;

b) ex parametro 825 – lire 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, lire 12.421.000 dal 1° luglio 1972, lire 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

ART. 9.

L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima di-

sciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.

ART. 10.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13ª mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo articolo 14.

ART. 11.

Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 8 della presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale statale.

Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonché le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

Ai generali di divisione e di corpo d'armata, agli ammiragli di divisione e di squadra ed ai generali di divisione aerea e di squadra aerea, le indennità previste dalla citata legge 27 maggio 1970, n. 365, competono soltanto per i periodi in cui sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi. È fatta eccezione per i generali di divisione aerea e di squadra aerea ai quali, anche se non si trovino nella predetta posizione, competono tali indennità, ma commisurate a quelle iniziali previste per gli ufficiali con meno di dieci anni di effettivo servizio aeronavigante, fermo restando che ai fini di pensione si calcola, con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, la misura prevista per il grado rivestito, computandosi per metà il

periodo di effettivo servizio aeronavigante nei gradi predetti con percezione dell'indennità nella misura iniziale.

Ai colonnelli e ai generali di brigata l'indennità di impiego operativo prevista dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro.

Le indennità, i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sarà data di volta in volta comunicazione all'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

ART. 12.

Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneità, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio dal 1°-12-1972
615	—	4.520.250
560	2	4.116.000
530	3	3.895.500
500	3	3.675.000

Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o perché deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

ART. 13.

Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 14.

Con effetto dal 1° dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennità di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge.

Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972, sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

ART. 15.

Le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al

numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della presente legge.

Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

ART. 16.

Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo almeno:

per la prima volta, se colonnelli o tenenti colonnelli;

per la terza volta, se generali,

si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per età.

ART. 17.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età, con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

ART. 18.

Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti in quadro di avanzamento o siano stati valutati una o più volte, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, i quali non possono rispettivamente conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

ART. 19.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, quanto a lire 21.200 milioni, mediante riduzione dello stanziamento concernente ulteriore apporto alla Cassa per il Mezzogiorno, di cui al capitolo n. 5157 del suindicato stato

di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

In corrispondenza della riduzione di lire 21.200 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento, autorizzato per l'anno finanziario 1973 a favore della detta Cassa per il Mezzogiorno con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 54.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.